



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 59
Del 18/12/2020

OGGETTO:

MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
cod. amm. AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemlia@
cert.provincia.bo.it

IL SINDACO

Visti gli artt. n.1 e 13 del R.D. n.3298 del 20.12.1928;

Visto l'art. 5 della L.R. n. 19 del 04.05.1982;

Vista la Legge n.833 del 03.12.1978;

Visto il Reg 1099/2009 (benessere animale);

Vista la deliberazione dell'AUSL di Bologna n.1 del 18.01.2012 (nuovo tariffario);

Visto il Regolamento 1375/15 CE (presenza trichine nelle carni);

Vista l'Ordinanza 12/04/08 con la quale il Ministero della Salute definisce come allevamento familiare "l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentata animali verso altri allevamenti";

Visto il Regolamento locale di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Veterinaria B (SC) dell'Azienda Unità Locale di Bologna, pervenuta al prot. gen. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 22.10.2020 n. 22144, intesa a disciplinare il servizio di ispezione e vigilanza sulle macellazioni dei suini a domicilio dei privati, per uso familiare, per il periodo 15.11.2020 – 01.03.2021;

A U T O R I Z Z A

la macellazione dei suini destinati al consumo alimentare dalla data di esecutività della presente ordinanza fino al 01 marzo 2021.

O R D I N A

1. I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come di consueto, o in Comune o presso gli uffici veterinari locali con almeno due giorni di anticipo, **concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione**. È possibile prenotare la visita anche via internet mediante il seguente percorso:

– Sito internet della AUSL di Bologna (<http://www.ausl.bologna.it>)→ Chi siamo→ L'organizzazione→ I dipartimenti di produzione territoriale→ Il dipartimento di sanità pubblica→ Sanità pubblica Veterinaria Igiene Alimenti di Origine animale→ Macellazione suini a domicilio→ Link Macellazione a domicilio Richiesta on line;



– il tutto riassunto nel link diretto: http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/of_spv/macellazione-suini-a-domicilio/prenotazione-visita-suini/view

2. Le visite sanitarie verranno effettuate, di norma, nelle giornate di **martedì, mercoledì, giovedì e sabato** dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Il suino macellato dovrà essere presentato in mezzene; è **vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria.**

3. Per ragioni di ordine igienico sanitario e ai sensi dell'art.13 del R.D. 3298/1928 e dell'Ordinanza 12/04/08, la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per i suini allevati (**almeno 90 giorni di permanenza presso l'azienda**) ed in numero proporzionato ai componenti il nucleo familiare (**massimo 4 capi** fatto salvo situazioni contingenti concordate tra questa Amministrazione e l'Ambito Veterinario dell'AUSL di Bologna);

4. La macellazione a domicilio è permessa **solo per il consumo familiare** delle carni ed è **vietata la vendita** delle carni e dei salumi provenienti da macellazioni a domicilio;

5. I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze (Reg 1099/2009);

6. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l'effettuazione dell'esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, **senza allontanarle dalla sede di macellazione;**

7. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'AUSL di Bologna è fissato in € 9,00 per ogni capo macellato. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna.

Si ricorda inoltre che:

- Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del R.D. 3298/1928, è punito ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS., modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione previsti nella Legge 689/81 e suo Regolamento di attuazione;

- Chi vende carne (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lvo 193/07 oppure da € 3.000,00 a 18.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.lvo 193/07;

- Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 2.000,00 a € 6.000,00 ai sensi del D.Lgs 6.11.2013 n. 131, salvo che il fatto non costituisca reato.

AVVERTE

Che le operazioni di cui alla presente ordinanza devono rispettare le disposizioni normative Anticovid 19 quali:



- Non devono partecipare alle operazioni persone con sintomi (tosse, temperatura oltre i 37,5°C) o che hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni.
- I locali di lavorazione devono essere per quanto possibile ampi e frequentemente aerati.
- Le lavorazioni devono svolgersi per quanto possibile con una distanza interpersonale di almeno un metro, in ogni caso devono essere costantemente utilizzati dispositivi di protezione per le vie respiratorie (mascherine).
- La visita sanitaria delle carni e dei visceri e il campionamento per la ricerca della trichina dovrà avvenire in presenza del solo richiedente o del norcino opportunamente distanziati e muniti di mascherina, preferibilmente all'aperto ma comunque al riparo degli agenti atmosferici.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
(Giampiero Veronesi)

(Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005)